



R.G.N.1738 2015

DEP . N.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione III Civile

Composta dai magistrati:

Dr. Mauro BELLANO Presidente rel.

Dr.ssa Antonella ZAMPOLLI Consigliere

Dr. Giuseppe DE ROSA Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa promossa in appello con ricorso depositato il 14.7.2015

da:

[REDACTED]

rappresentato e difeso dall'Avv.to [REDACTED] e dall'Avv.to

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] e con domicilio eletto in [REDACTED]

[REDACTED]

PARTE APPELLANTE

contro:

[REDACTED]

rappresentato e difeso dall'Avv.to [REDACTED] e dall'Avv.to [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED] e con domicilio

eletto in [REDACTED]

PARTE APPELLATA



con l'intervento del

PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sost. Procuratore Generale della
Repubblica di Venezia, dr. Giancarlo Buonocore

interveniente

Oggetto: Riforma della sentenza del Tribunale di Treviso n. 842/2015 del 9
– 13.4.2015

in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio

Causa trattata all'udienza del 19.10.2015

CONCLUSIONI:

Il procuratore dell'appellante ha così concluso:

In via preliminare ed urgente

Sospendere ai sensi degli articoli 282 e 283 cpc, sussistendo i presupposti di
legge, l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, limitatamente ai capi in
cui viene previsto:

l'obbligo del ricorrente di corrispondere alla signora [REDACTED] un assegno di
mantenimento mensile di euro 3000 a far data dal deposito della sentenza
(aprile 2015);

il pagamento da parte del ricorrente delle spese di lite a favore della signora
[REDACTED] in ragione di metà, corrispondente all'importo di 6000 euro per
onorari, oltre a spese generali ed accessori di legge

il pagamento da parte del ricorrente della totalità delle spese della ctu
economica, corrispondenti all'importo di 45.531,24 euro.

Nel merito

1. Disporsi che sia versato alla signora un assegno di mantenimento di euro
2000 mensili, da considerarsi per la metà quale assegno di mantenimento a
suo favore e per metà quale contributo al mantenimento della figlia [REDACTED]
ferma per l'anno scolastico 2014/2015 la previsione contenuta nell'ordinanza



6.2.2014.

2. Disporsi la partecipazione del signor [REDACTED] e della signora [REDACTED] alle spese straordinarie di carattere scolastico, mediche e sportive concernenti [REDACTED] rispettivamente nella misura del 70% e 30%.

3. Compensare le spese legali relative al primo grado di giudizio in ragione della reciproca parziale soccombenza.

4. Rifusione totale delle spese relative alla CTU economica effettuata nel primo grado di giudizio, per tutte le ragioni esposte in narrativa.

In ogni caso

Spese di lite rifuse per il secondo grado di giudizio.

Il procuratore dell'appellata ha così concluso:

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia

Rigettare l'appello proposto da [REDACTED] in quanto infondato per i motivi esposti.

In via incidentale, a parziale modifica della sentenza impugnata:

Determinare nella misura di euro 6.000, mensili ovvero in quella diversa, minore o maggiore, che sarà ritenuta di giustizia l'assegno di divorzio dovuto da [REDACTED] in favore della signora [REDACTED]

Determinare nella misura di euro 1.800, mensili ovvero in quella diversa, minore o maggiore, che sarà ritenuta di giustizia l'assegno dovuto da [REDACTED] a titolo di concorso nel mantenimento della figlia [REDACTED]

Condannare [REDACTED] [REDACTED] alla integrale refusione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, ivi comprese la spese della CTU economico-contabile del giudizio di primo grado.

Il Pubblico Ministero ha così concluso:

Si accolga parzialmente il ricorso calibrando la complessiva somma a carico del ricorrente in euro 3.000,00 (euro 1.000,00 per la figlia non ancora



indipendente economicamente ed euro 2.000,00 per la moglie); invero la quantificazione operata dal giudice appare eccessivamente vessatoria per il coniuge odierno reclamante, tenuto conto della complessiva situazione economico finanziaria dei coniugi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con una prima sentenza parziale pronunciata il 17.11.2011 ai sensi dell'art. 4 co. 12° L. 1.12.1970, n. 898, il Tribunale di Treviso dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da [REDACTED] e [REDACTED] e la causa proseguiva in ordine ai provvedimenti da adottare per la definizione degli aspetti patrimoniali.

Con sentenza definitiva pronunciata il 9-13.4.2015, il Tribunale assegnava la casa coniugale alla resistente; dichiarava [REDACTED] tenuto al versamento dell'assegno divorzile di € 3.000,00 mensili a favore di [REDACTED] e del contributo di € 1.000,00 al mese, a titolo di concorso nel mantenimento della figlia [REDACTED] nonché in via esclusiva di tutte le spese straordinarie nell'interesse della figlia; poneva a carico di [REDACTED] le spese del giudizio per una metà, dichiarandole compensate per la metà residua; poneva le spese della C.T.U. psicologica a carico di entrambe le parti, in via solidale, e quelle della C.T.U. contabile interamente a carico di [REDACTED]

Con ricorso depositato il 14.7.2015, [REDACTED] impugnava la sentenza definitiva innanzi alla Corte d'Appello di Venezia chiedendo che, in parziale riforma di tale decisione, l'assegno divorzile venisse ridotto all'importo di € 2.000,00, la partecipazione alle spese straordinarie per la figlia venisse distribuita tra le parti in ragione del 70%, a suo carico, e 30%, la [REDACTED] e le spese del giudizio fossero interamente compensate tra le parti.

Costituitasi in giudizio, [REDACTED] contestava la fondatezza dei motivi dell'impugnazione e ne chiedeva il rigetto; proponeva a sua volta appello



incidentale avverso la medesima decisione chiedendo che gli assegni posti a carico dell'appellante venissero aumentati a € 6.000,00 per lei e € 1.800,00 per la figlia.

All'udienza camerale del 19.10.2015 le parti, dopo la discussione, precisavano le conclusioni, come trascritte in epigrafe, e la corte tratteneva la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'impugnazione principale è infondata e deve essere respinta.

Con l'unico, o principale, motivo di gravame prospettato, [REDACTED] si duole del riconoscimento all'ex coniuge dell'assegno di divorzio di € 3.000,00, negando che ne sussistano i presupposti, per non avere il primo giudice adeguatamente considerato: 1) gli accordi intervenuti tra i coniugi in occasione della separazione e della modifica delle condizioni della separazione; 2) i criteri riduttori di cui all'art. 5 L. n. 898/1970; 3) il reddito effettivo di esso appellante; 4) gli attuali carichi di famiglia dello stesso; 5) la convivenza *more uxorio* della [REDACTED]. La doglianza nel complesso non può essere condivisa.

Com'è noto, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 1.12.1970, n. 898, come modificato dall'art. 10 della legge 6.3.1987, n. 74, l'assegno di divorzio, di carattere esclusivamente assistenziale, trova il suo presupposto nella inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente (da intendersi quale insufficienza dei medesimi, comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali ed ogni altra utilità di cui possa disporre) a consentirgli un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, o meglio, al tenore di vita che avrebbe potuto condurre in virtù delle reali potenzialità economiche dei coniugi. A tal fine non è necessaria la prova di uno stato di bisogno dell'avente diritto, che può essere anche economicamente autosufficiente, rilevando unicamente



l'apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle precedenti condizioni economiche, le quali devono essere tendenzialmente ripristinate, al fine di ristabilire un certo equilibrio (cfr. Cass. civ., Sez. I, 12/07/2007, n.15610). La sussistenza nel richiedente del requisito della mancanza di mezzi adeguati ben può risultare da un rilevante squilibrio e differenza tra le rispettive potenzialità reddituali e patrimoniali dei coniugi. Ne segue che, se per un verso il richiedente stesso ha l'onere di dimostrare quale fosse il livello socio-economico della coppia in costanza di matrimonio e quale la situazione economica esistente al momento della domanda, il pregresso tenore di vita degli ex coniugi può dedursi, quale parametro di valutazione, dai redditi degli stessi risultanti dalla documentazione prodotta e dalle rispettive dichiarazioni fiscali (cfr. Cass. civ., Sez. I, 3/10/2000, n. 13068, in Famiglia e Diritto, 2001, 1, 93).

In primo luogo va rilevato che non è contestato il diritto dell'ex moglie alla percezione dell'assegno, giacché [REDACTED] offre comunque di versarlo, ma nella misura ridotta di € 1.000,00.

Quanto al punto 1), occorre precisare che il riconoscimento e la determinazione dell'assegno in fase di divorzio sono indipendenti dalle statuizioni patrimoniali operanti per accordo tra le parti o in forza di decisione giudiziale nel regime di separazione dei coniugi, in quanto diverse sono le rispettive discipline sostanziali così come diversi sono la natura, la struttura e la finalità dei relativi trattamenti (così Cass. civ., Sez. I, 12/7/2007, n.15611). Non appaiono rilevanti quindi, o comunque di ostacolo alla determinazione dell'assegno gli accordi intervenuti fra i coniugi nella causa di separazione o in epoca successiva, rientrando in quella disciplina.

Il terzo motivo di gravame deve essere esaminato prima degli altri, avendo carattere prevalente ed assorbente. La disposta C.T.U. ha ben evidenziato le



elevatissime capacità reddituali e patrimoniali dell'appellante, costituite oltre che da redditi da lavoro dipendente, verosimilmente quale amministratore di società, da partecipazioni in cinque società di capitali del valore complessivo di € 1.982.919,00, crediti verso le società partecipate, consistenti investimenti in attività finanziarie, valute straniere, lingotti d'oro e oggetti preziosi conservati in una cassetta di sicurezza, numerose proprietà immobiliari gran parte delle quali concesse in locazione a terzi, cospicue disponibilità pecuniarie distribuite in vari conti correnti bancari, il tutto per un valore complessivo stimato al 31.12.2012 di € 7.461.651,04. Le risultanze della C.T.U., poste a fondamento della pronuncia impugnata, sono state contestate da [REDACTED] soltanto per i redditi da lavoro dipendente e, quanto ai redditi da immobili, soltanto per il valore locativo attribuito. Le valutazioni del consulente tecnico, quindi, non sono in discussione, tra gli altri, per le partecipazioni societarie (€ 1.982.919,00), per i crediti verso le partecipate (€ 457.244,00), per gli investimenti in attività finanziarie (€ 3.390.357,01), per i beni immobili, escluso il valore locativo (€ 2.51,645,92). Il reddito netto di [REDACTED] per il 2012 è stato determinato per il 2012, escludendo i valori locativi dell'abitazione da lui occupata e di quella dell'ex coniuge, in complessivi € 208.587,00.

Dell'intero patrimonio e disponibilità economiche posseduti da [REDACTED] i redditi da lavoro dipendente rappresentano una minima parte ed è quindi superfluo verificare, ai fini dell'assegno dovuto all'ex coniuge, se il reddito effettivo netto sia inferiore a quello indicato dal primo giudice. Altrettanto va ritenuto per i redditi da fabbricati e terreni, per i quali l'appellante ha contestato il valore locativo determinato nella C.T.U., perché non effettivo o solo ipotetico. Sul punto va rilevato che, conformemente all'insegnamento della Suprema Corte, *"in sede di determinazione dell'entità dell'assegno*



divorzile, la valutazione delle rispettive condizioni economiche dei coniugi deve aver riguardo tanto ai redditi veri e propri di ciascuno, quanto ad ogni ulteriore cespite patrimoniale, anche immobiliare (pur se temporaneamente improduttivo), poiché tali cespiti, oltre alla intrinseca idoneità ad assicurare benefici di rilevanza economica al loro titolare, rappresentano, comunque, un valore patrimoniale suscettibile di conversione o di diverso impiego” (così Cass. civ., Sez. I, 24/8/2004, n. 16730; Cass. civ. Sez. I, 29/10/1998, n. 10801). Nell'accertamento della capacità economica dell'obbligato, in sede di determinazione dell'assegno divorzile, non vanno presi in considerazione soltanto gli introiti collegati allo svolgimento di attività lavorativa o imprenditoriale, ma l'indagine va estesa all'eventuale titolarità di beni patrimoniali ed attività finanziarie, la cui disponibilità assume rilievo non solo sotto il profilo statico, per l'immobilizzazione di capitali che tali forme di investimento comportano, ma anche sotto il profilo dinamico, per le potenzialità economiche di cui costituiscono indice l'acquisto e la vendita, oltre che per il godimento di redditi diversi da quelli retributivi o da impresa (cfr. Cass. civ. Sez. I, 4/4/2014, n. 7984; Cass. civ. Sez. I, 12/7/2007, n. 15610). Al riguardo è senz'altro significativo e sufficiente ad escludere ogni rilevanza alle contestazioni sul valore locativo di terreni e fabbricati, il valore di stima degli stessi determinato in complessivi € 2.151.645,92, il cui importo è così rilevante da rendere superflua ogni considerazione sulla maggiore o minore redditività locativa di tali immobili.

L'appellante si duole che il giudice di prime cure nella determinazione dell'assegno non abbia preso in considerazione tutti gli elementi elencati nell'art. 5 L. n. 898/1970, quali fattori moderatori della misura dell'assegno considerabile in astratto, tra cui la possibilità per la [REDACTED] di trovare un'occupazione lavorativa e le ragioni del fallimento del matrimonio, che a



detta dell'appellante sarebbero attribuibili in via esclusiva alla moglie. La doglianza non può essere accolta.

Quanto al primo aspetto, va condivisa la considerazione del primo giudice secondo cui non l'appellata all'età di 44 anni e senza alcuna esperienza lavorativa pregressa, avendo sempre svolto l'attività di casalinga entro le mura domestiche, possa ragionevolmente trovare attualmente un impiego nel mondo del lavoro, occupazione che dovrebbe assicurarle un livello di vita sostanzialmente analogo a quello goduto in costanza di matrimonio. In tema di attribuzione dell'assegno di divorzio, l'impossibilità di procurarsi mezzi adeguati di sostentamento per ragioni obiettive costituisce ipotesi equivalente rispetto a quella della mancanza assoluta di tali mezzi, e da commisurare al conseguimento di un tenore di vita sostanzialmente non diverso da quello goduto in costanza di matrimonio, l'accertamento della relativa capacità lavorativa va compiuto non nella sfera della ipoteticità o dell'astrattezza, bensì con riferimento alle concrete possibilità lavorative del soggetto, onde verificare se risulti integrato o escluso il presupposto dell'attribuzione dell'assegno, vale a dire se il coniuge possieda effettivamente, o sia concretamente in grado di procurarsi, redditi adeguati nel significato sopra specificato (cfr. Cass. civ., Sez. I, 22/2/2006, n. 3838; Cass. civ., Sez. I, 16/7/2004, n. 13169).

Quanto alle cause del fallimento del matrimonio, va rilevato che ai fini della quantificazione dell'assegno il parametro delle "ragioni delle decisione" non può riguardare il comportamento dei coniugi anteriore alla separazione, perché superato e assorbito dalla valutazione effettuata al riguardo con la pronuncia di separazione, la quale nella specie è stata concordata dai coniugi nel 2009 con separazione consensuale poi omologata dal Tribunale di Treviso (cfr. Cass. civ., Sez. I, 1/2/2005, n. 1989). Sono quindi irrilevanti le cause della



separazione che, a detta di [REDACTED] sarebbero attribuibili all'improvviso innamoramento della moglie per altro uomo.

L'appellante si duole altresì della mancata considerazione data dal primo giudice agli attuali carichi di famiglia dello stesso, dovendo egli provvedere anche al mantenimento di due figli avuti dall'attuale sua compagna. La censura non ha pregio.

Se è pur vero che ai fini della determinazione dell'assegno di divorzio si debba tenere conto degli oneri e delle ulteriori responsabilità dell'obbligato in conseguenza della nascita di figli da una successiva unione, deve essere verificata in concreto l'effettiva incidenza di questi ulteriori oneri sui redditi dell'obbligato e se gli stessi determinino un effettivo depauperamento delle sue sostanze (cfr. Cass. civ., Sez. I, 19/3/2014, n. 6289; Cass. civ., Sez. I, 30/11/2007, n. 25010). Nel caso di specie, considerata l'eccezionale consistenza delle capacità reddituali e del patrimonio dell'appellante, una tale concreta incidenza deve obiettivamente escludersi.

Con il quinto motivo di gravame l'appellante lamenta che non si sia tenuto conto della convivenza *more uxorio* della [REDACTED] con altro uomo. Anche questa doglianza non va condivisa. La stessa infatti, negata dall'appellata, non ha trovato alcun riscontro nella istruttoria espletata. In ogni caso, va ricordato che: *"il diritto all'assegno di divorzio, in linea di principio, non può essere automaticamente negato per il fatto che il suo titolare abbia instaurato una convivenza "more uxorio" con altra persona, influenzando tale convivenza solo sulla misura dell'assegno, ove si dia la prova, da parte dell'ex coniuge onerato, che essa - pur se non assistita da garanzie giuridiche di stabilità, ma di fatto consolidata e protraentesi nel tempo - influisca "in melius" sulle condizioni economiche dell'avente diritto, a seguito di un contributo al suo mantenimento da parte del convivente, o quanto meno di apprezzabili risparmi*



di spesa derivatigli dalla convivenza. La dimostrazione del mutamento "in melius" delle condizioni economiche dell'avente diritto può essere data dall'onerato con ogni mezzo di prova, anche presuntiva, soprattutto con riferimento ai redditi e al tenore di vita della persona con la quale il titolare dell'assegno convive, i quali possono far presumere, secondo il prudente apprezzamento del giudice, che dalla convivenza "more uxorio" il titolare dell'assegno tragga benefici economici idonei a giustificare la revisione dell'assegno: benefici che, tuttavia, avendo natura intrinsecamente precaria, debbono ritenersi limitatamente incidenti su quella parte dell'assegno di divorzio che, in relazione alle condizioni economiche dell'avente diritto, sono destinati ad assicurargli quelle condizioni minime di autonomia economica giuridicamente garantita che l'art. 5 della legge sul divorzio ha inteso tutelare finché questi non contragga un nuovo matrimonio (così Cass. civ., Sez. I, 10/11/2006, n.24056; cfr. Cass. civ., Sez. I, 28/6/2007, n.14921; Cass. civ. Sez. I, 26/1/2006, n. 1546). Spettava all'appellante, dunque, fornire la prova della stabile convivenza dell'ex moglie con altro uomo ed anche della percezione da parte di costei di aiuti economici dal nuovo convivente, prova che è totalmente mancata.

In definitiva, l'unico o principale parametro da considerare per la determinazione dell'assegno rimane quello delle condizioni economiche dei coniugi, aspetto che, come evidenziato dalla disposta C.T.U., è caratterizzato dalla abissale sproporzione tra le capacità reddituali delle parti, giacché a fronte di un patrimonio di ████████ valutato pari a € 7.461.651,04 e ad un reddito annuale superiore a 200.000,00 euro, la ████████ risulta priva di alcuna proprietà e reddito autonomo, potendo contare per il mantenimento proprio e della figlia soltanto sul contributo erogato dall'ex marito. Le più che agiate condizioni economiche di ████████ fanno presumere l'elevato tenore di vita



goduto dai coniugi durante la vita matrimoniale, come pure risultante dalle località di villeggiatura che erano soliti frequentare nei periodi di vacanza, anche all'estero (v. interrogatorio formale del ricorrente), condizione cui l'ex moglie poteva ragionevolmente fare affidamento per il suo futuro. In una tale situazione deve essere senz'altro confermato l'assegno di € 3.000,00 al mese stabilito dal giudice di prime cure a carico dell'appellante e, correlativamente, l'imposizione allo stesso per intero delle spese straordinarie nell'interesse della figlia. Questa disposizione, comunque, era stata già concordata dai coniugi in occasione della separazione consensuale ed è stata poi confermata nell'istanza congiunta da essi presentata nel 2009 per la modifica delle condizioni della separazione, sicché non si ravvisano motivi, né sono stati dedotti, per modificarla

Passando quindi ad esaminare l'appello incidentale proposto dalla [REDACTED] con cui ha chiesto l'aumento dell'assegno all'importo di € 6.000,00, una tale richiesta non appare sorretta da adeguati motivi, non avendo l'appellata dedotto ulteriori elementi o circostanze della passata vita coniugale, rispetto a quanto già emerso dall'istruttoria espletata nel primo grado, idonei ad evidenziare l'insufficienza per le sue esigenze correlate al tenore di vita goduto nei dieci anni di matrimonio dell'assegno fissato nella sentenza impugnata. D'altra parte l'assegno di € 3.000,00 è inferiore a quello concordato dai coniugi il 26.10.2009 con la richiesta congiunta di modifica delle condizioni della separazione (€ 2.200,00), pur considerando l'incremento per la svalutazione monetaria nel frattempo intervenuta. Per questo aspetto, pertanto, l'impugnazione incidentale da lei proposta deve essere respinta.

Maggiore considerazione merita l'ulteriore motivo del gravame incidentale riguardante l'aumento del contributo dovuto dall'appellante per il mantenimento della figlia [REDACTED] fissato dal primo giudice in € 1.000,00 e



che lo stesso non ha impugnato. Va rilevato infatti che le esigenze della ragazza, nata il [REDACTED] e che ha da poco raggiunto la maggiore età, devono ritenersi presumibilmente aumentate rispetto a quelle del 2009, quando i genitori con la modifica delle condizioni della separazione hanno concordato per lei il contributo di € 1.000,00. Considerato che la stessa ha diritto di aspirare al godimento del medesimo livello di vita avuto durante la convivenza dei genitori, quando poteva beneficiare del cospicuo contributo economico del padre, si stima che, in parziale riforma della pronuncia impugnata, detto contributo debba essere elevato a € 1.300,00 al mese, con l'aggiunta della clausola di rivalutazione automatica annuale.

In definitiva, tranne che per il capo appena esaminato, la sentenza impugnata per il resto merita piena conferma e l'appello proposto da [REDACTED] deve essere interamente respinto.

L'esito complessivo del giudizio, di cui la questione maggiormente controversa ha riguardato gli aspetti economici, ha configurato una soccombenza parzialmente reciproca delle parti, ma prevalente dell'appellante principale, con la conseguenza che per il primo grado va confermata la parziale compensazione delle spese di lite, poste per la residua porzione a carico di [REDACTED] ed analoga decisione deve essere adottata per il presente grado.

Va dato atto infine, a norma all'art. 13, comma 1 *quater*, del D.P.R. n. 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), che, essendo stata l'impugnazione principale respinta, l'appellante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando nel



procedimento di appello di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e conclusione, così provvede:

1) in parziale riforma della sentenza n. 842/2015, pronunciata dal Tribunale di Treviso il 9 – 13.4.2015, che per il resto conferma, dichiara [REDACTED] tenuto al versamento in favore di [REDACTED] dell'assegno di € 1.300,00 al mese, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, quale contributo per il mantenimento della figlia [REDACTED]

2) rigetta l'appello proposto da [REDACTED] e l'appello incidentale proposto da [REDACTED] tranne che per il capo che precede, avverso la sentenza suddetta;

3) dichiara compensate tra le parti per una metà le spese del giudizio di secondo grado e condanna [REDACTED] a rifondere all'appellata, [REDACTED] [REDACTED] per la metà residua, dette spese, che liquida per l'intero in complessivi € 10.942,25, di cui € 2.835,00 € per la fase di studio, € 1.820,00 per la fase introduttiva, € 4.860,00 per la fase decisoria, ed il resto per spese forfettarie;

4) dà atto che sussistono, a carico di [REDACTED] i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), per l'imposizione dell'obbligo di versare il doppio del contributo corrisposto all'atto dell'iscrizione a ruolo della causa.

Così deciso in Venezia in data 19.10.2015

Il Presidente est.

dott. Mauro Bellano

